

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7

NACE [1]					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: Nuove costruzioni, restauri e riparazioni correnti	45.000.000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45.100.000
		45.11	Demolizioni di edifici, sistemazione del terreno, sterri	Questa classe comprende: la demolizione di edifici e di altre strutture lo sgombero dei cantieri edili il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rasatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo, ecc. la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e dei siti minerari Questa classe comprende inoltre: il drenaggio di cantieri edili il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45.110.000
		45.12	Trivellazioni e Perforazioni	Questa classe comprende: le perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi tra i quali le indagini geofisiche, geologiche e similari Questa classe non comprende: la trivellazione di pozzi per l'estrazione di petrolio o di gas, cfr. 11.20 la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45.120.000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45.200.000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria	Questa classe comprende: lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo	45.210.000

			civile	<p>la costruzione di opere di ingegneria civile:</p> <p>ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari</p> <p>il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. 20, 26 e 28</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23</p> <p>i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato cfr. 45.3</p> <p>i lavori di rifinitura e completamento degli edifici cfr. 45.4</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria cfr. 74.20</p> <p>la gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20</p>	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti</p> <p>la copertura di tetti</p> <p>lavori di impermeabilizzazione</p>	45.220.000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni</p> <p>la costruzione di strade ferrate</p> <p>la costruzione di piste di campi di aviazione</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delimitazione di zone di parcheggio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori preliminari di movimento terra, cfr.</p>	45.230.000

				45.11	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	Questa classe comprende la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. dighe e sbarramenti lavori di dragaggio lavori sottomarini e sotterranei	45.240.000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	Questa classe comprende: lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari lavori di fondazione, inclusa la palificazione perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio piegatura di ossature metalliche posa in opera di mattoni e pietre montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, di proprietà o in uso costruzione di camini e forni industriali Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio cfr. 72.32	45.250.000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45.300.000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici sistemi di telecomunicazione sistemi di riscaldamento elettrico antenne d'uso privato impianti di segnalazione d'incendio sistemi di allarme antifurto ascensori e scale mobili linee di discesa di parafulmini, ecc.	45.310.000
		45.32	Lavori d'isolamento	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: i lavori di impermeabilizzazione, cfr. 45.22	45.320.000

		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari raccordi per il gas impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria sistemi antincendio</p> <p>Questa classe non comprende: l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico cfr. 45.31</p>	45.330.000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende: l'installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove</p>	45.340.000
	45.4		Lavori di rifinitura o completamento degli edifici		45.400.000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende: lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura</p>	45.410.000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende: l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale complementi di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende: la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno cfr. 45.43</p>	45.420.000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	<p>Questa classe comprende: la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti</p>	45.430.000

				rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri carta da parati	
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: la tinteggiatura interna ed esterna di edifici la verniciatura di strutture di genio civile la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre cfr. 45.42	45.440.000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	Questa classe comprende: l'installazione di piscine private la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici altri lavori di completamento e di finitura degli edifici in c.a. Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture cfr. 74.70	45.450.000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45.500.000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32	45.500.000

1 - Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

Allegato II A

Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21

<i>Categorie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Numero di riferimento CPC [1]</i>	<i>Numero di riferimento CPV ⁽¹⁾</i>
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6) e da 51000000-9 a 51900000-1
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (escluso 71235), 7512, 87304	da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 6022000-6) e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (escluso 7321)	da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5) e 60500000-3 da 60440000-4 a 60445000-9
4	Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea	71235, 7321	60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66620000-3 [3]
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3) , 79342410-4
8	Servizi di ricerca e sviluppo [4]	85	da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 79210000-9 a 79223000-3
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6
11	Servizi di consulenza gestionale [5] e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0 da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8

[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.

¹ Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 (G.U.E.E. 15 marzo 2008, n. L 74/1)

13	Servizi pubblicitari	871	da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 79800000-2 a 79824000-6 da 79970000-6 a 79980000-7
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0

- [1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.
- [2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
- [3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali
- [4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
- [5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

Allegato II B

Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21

<i>Categorie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Numero di riferimento CPC</i>	<i>Numero di riferimento CPV⁽²⁾</i>
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	da 60200000-0 a 60220000-6
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1
21	Servizi legali	861	da 79100000-5 a 79140000-7
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [1]	872	da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (tranne 87304)	da 79700000-1 a 79723000-8
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
25	Servizi sanitari e sociali	93	79611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2)
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27	Altri servizi		

[1] Esclusi i contratti di lavoro.

² Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 (G.U.E.E. 15 marzo 2008, n. L 74/1)

Allegato III

Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all'articolo 3, comma 27

Organismi

Società «Stretto di Messina»

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV

ANAS S.p.A

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

Allegato IV

Autorità governative centrali di cui all'articolo 28

1. Enti acquirenti

1. Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Ministero degli affari esteri
3. Ministero dell'interno
4. Ministero della giustizia
5. Ministero della difesa
6. Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze)
7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministero del commercio estero)
8. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
9. Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole)
10. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
11. Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici)
12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
13. Ministero della salute
14. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
15. Ministero per i beni e le attività culturali

2. Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Allegato V

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Capitolo 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capitolo 26:	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati: ex 27.10: Carburanti speciali
Capitolo 28:	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati: ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28: Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi
Capitolo 29:	Prodotti chimici organici eccettuati: ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici ex 29.21: Prodotti tossicologici ex 29.22: Prodotti tossicologici ex 29.23: Prodotti tossicologici ex 29.26: Esplosivi ex 29.27: Prodotti tossicologici ex 29.29: Esplosivi
Capitolo 30:	Prodotti farmaceutici
Capitolo 31:	Concimi
Capitolo 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38:	Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:

	ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati: ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40:	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati: ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41:	Pelli e cuoio
Capitolo 42:	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella
Capitolo 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45:	Sughero e suoi lavori
Capitolo 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Capitolo 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
Capitolo 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati
Capitolo 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69:	Prodotti ceramici
Capitolo 70:	Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71:	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73:	Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74:	Rame
Capitolo 75:	Nichel
Capitolo 76:	Alluminio
Capitolo 77:	Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78:	Piombo
Capitolo 79:	Zinco
Capitolo 80:	Stagno
Capitolo 81:	Altri metalli comuni
Capitolo 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccettuati: ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati: ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari
Capitolo 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati: ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86:	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati:

	<p>ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive blindate ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri officine ex 86.07: Carri</p>
Capitolo 87:	<p>Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: ex 87.08: Carri da combattimento e autoblindate ex 87.01: Trattori ex 87.02: Veicoli militari ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: Motocicli ex 87.14: Rimorchi</p>
Capitolo 89:	<p>Navigazione marittima e fluviale eccettuati: ex 89.01A: Navi da guerra ex 89.03: Congegni galleggianti</p>
Capitolo 90:	<p>Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05: Binocoli ex 90.13: Strumenti vari, laser ex 90.14: Telemetri ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: Microscopi ex 90.17: Strumenti per la medicina ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: Apparecchi di ortopedia ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)</p>
Capitolo 91:	Orologeria
Capitolo 92:	<p>Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi</p>
Capitolo 94:	<p>Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili eccettuati: ex 94.01A: Sedili per aerodine</p>
Capitolo 95:	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96:	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capitolo 98:	Lavori diversi

Allegato VI A

Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

- SNAM Rete Gas SpA, S. G. M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.
- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
- Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308
- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

Allegato VI B

Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità

- Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di Elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.
- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Allegato VI C

Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile

- Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116.
- Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R. D. L. 19 ottobre 1919, n. 2060.
- Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.
- Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9.

Allegato VI D

Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

- Ferrovie dello Stato SpA.
- Trenitalia SpA.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
- Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 9 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Allegato VI E

Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.

Essi sono, ad esempio:

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 - modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Allegato VI F

Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

- Poste Italiane SpA.

Allegato VI G

Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas

Enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:

- legge 10 febbraio 1953, n. 136;
- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;
- legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
- legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Allegato VI H

Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

- Carbosulcis SpA.

Allegato VI I

Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

- Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
- Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Allegato VI L

Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

- AAAVTAG.
- Enti di gestione per leggi speciali.
- Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c. n., R. D. 30 marzo 1942, n. 327.
- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Allegato VII

Elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219 nei settori speciali

- A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l 22 giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato del gas naturale
- B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ
Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
- C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
-
- D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
-
- E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS
-
- F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio
- G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
- H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
-
- I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI
-
- J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
-

Allegato VIII

Definizione di alcune specifiche tecniche

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolari d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simbolici collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;

b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norme», le specifiche tecniche, approvate da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;

3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole attestante dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

Allegato IX A

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3.

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
- b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
- c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
- d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
- e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 56).

4. Forma dell'appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

6.

a) Appalti pubblici di lavori:

natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,

indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,

nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

b) Appalti pubblici di forniture:

Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

c) Appalti pubblici di servizi:

- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10.Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

11.Nel caso delle procedure aperte:

- a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
- b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
- c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

12.

- a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
- b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
- c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
- d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

13.Nel caso delle procedure aperte:

- a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
- b) data, ora e luogo di tale apertura.

14.Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

15.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

16.Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.

17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onere ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'onere e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

Allegato IX B

Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2.
 - a) Luogo di esecuzione
 - b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3.
 - a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
 - b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
 - c) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano.
4. Nominativo del responsabile del procedimento .
5. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
6. Le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.
7. Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi.
8. L'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere.
9. L'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti.
10. L'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
11. Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione.
12. La durata massima della concessione.
13. Il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
14. La facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto. Indicazione dell'ammontare minimo del capitale sociale della società).
15. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e indicazione della loro ponderazione o, se non possibile, dell'ordine decrescente di importanza.
16. Data di spedizione del bando.
17. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso?. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

Allegato IX C

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non è un'amministrazione aggiudicatrice

1.
 - a) Luogo di esecuzione.
 - b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'onori e i documenti complementari.
4.
 - a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
 - b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.

Allegato IX D

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.

Allegato X

Caratteristiche relative alla pubblicazione

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

- a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva 2004/17/ Ce ⁽³⁾ e 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce ⁽⁴⁾ . Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 223, pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
- b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63 e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
- c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all' ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.
- b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di cui all'articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

³ G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

⁴ G.U.C.E. L. 134/114 del 30.4.2004 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

ALLEGATO XI A

APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
- per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» " - MEFTT del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),
- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Generberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO XI B

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
- per la Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»,
- per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che individui che l'attività del fornitore è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO XI C

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels - Beroepsorden»,
- per la Danimarca, «Erhvervs - og Selskabstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
- per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,
- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

Allegato XII

Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
- b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
- e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

Allegato XIII

Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del codice

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

- c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
 - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9.

- a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'onori e i documenti complementari.
- b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

10.

- a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di

un sistema di acquisizione dinamico.

- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11.

- a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
- b) Data, ora e luogo di tale apertura.

12.Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14.Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

15.Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

16.Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

17.Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18.Criteri definiti all'articolo 49 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

19.Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

20.Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

21.Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

22.Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

23.Altre informazioni pertinenti.

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:
 - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

10.

- a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

19. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

20. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

21. Altre informazioni pertinenti.

C. PROCEDURE NEGOZiate

- 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
- 2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
- 3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

10.

a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

14. Criteri definiti all'articolo 49 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli

stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

- 15.Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
- 16.Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 17.Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
- 18.Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
- 19.Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

- 20.Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
- 21.Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
- 22.Altre informazioni pertinenti.

D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE [1]

1. Paese dell'ente aggiudicatore.
2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

[1] *In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione dell'appalto specifico*

Allegato XIV

Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
10. Altre eventuali informazioni.

Allegato XV A

A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
2.
 - a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
 - b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
 - c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente».
4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.
7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.
11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

14.

- a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.
- b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
- c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.

16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 226 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

Allegato XV B

Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara

1. Paese dell'ente aggiudicatore
2. Nome dell'ente aggiudicatore
3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura

Allegato XVI

Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali, di cui alla parte III del codice

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [1].

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4.
 - a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
 - b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 - c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 220, o dell'articolo 20.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero di offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell'articolo 220.
9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.
11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
13. Informazioni facoltative:
 - valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.
 - criterio di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).
18. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 76.
19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 87.
20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato II B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso .

[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

Allegato XVII

Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)
3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
 - b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
10. Eventualmente, numero e valore dei premi.
11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
14. Data di invio dell'avviso
15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
16. Altre informazioni pertinenti.

Allegato XVIII

Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitore/i del concorso.
6. Eventualmente, premio o premi.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento all'avviso di concorso.
9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

 Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
10. Data di invio dell'avviso.
11. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Allegato XIX

Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 227 del codice nei settori speciali

Procedure aperte

<i>Termine per il ricevimento delle offerte - senza avviso periodico indicativo</i>					
Termine	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
52	45	47	40	Nessuno	Nessuno
<i>Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo</i>					
A: termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	
36	29	31	24	Nessuno	Nessuno
B: termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
22	15	17	10	Il termine di 10 giorni è portato a 15 giorni	Il termine di 17 giorni è portato a 22 giorni

Procedure ristrette e negoziate

<i>Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione</i>					
Termine generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
37	30	non applicabile	n.a.	Nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
22	15	n.a.	n.a.	Nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
15	8	n.a.	n.a.	Il termine di 8 giorni è portato a 15 giorni	n.a.
<i>Termine per il ricevimento delle offerte</i>					
A: termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
24	n.a.	19	n.a.	n.a.	nessuno
B: termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
10	n.a.	5	n.a.	n.a.	Il termine di 5 giorni è portato a 10 giorni
C: termine fissato di comune accordo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Allegato XX

Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 249 del codice nei settori speciali

- Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione 138 sull'età minima;
- Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.

ALLEGATO XXI - ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 164

Sezione I - Progetto preliminare

Articolo 1. Documenti componenti il progetto preliminare.

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.
2. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative delle opere e degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale;
 - d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;
 - e) planimetria generale ed elaborati grafici;
 - f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione;
 - g) calcolo estimativo;
 - h) quadro economico di progetto;
 - i) capitolato speciale prestazionale;
 - l) studio di inserimento urbanistico;
 - m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara.
4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale dovrà altresì essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.

Articolo 2. Relazione illustrativa del progetto preliminare.

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, si articola nei seguenti punti:
 - a) descrizione delle finalità dell'intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione prescelta);

- b) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalità e della tempistica per la prosecuzione dell'iter progettuale;
- c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
- a) Finalità dell'intervento e scelta delle alternative progettuali:

- descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento e delle finalità che si prefigge di conseguire;
- descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni.

Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative (anche parziali).

B) Progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale (ove presente), ed in particolare:
- l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;
- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate;
- esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento, in assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere);
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

c) Aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- per le opere a rete, l'eventuale articolazione in tratte funzionali;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Articolo 3. Relazione tecnica.

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto «anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio». A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

- idrologia e idraulica;
- geologia e idrogeologia;
- geotecnica;
- sismica;
- uso del suolo (urbanistica, vincoli);
- interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- architettura e funzionalità dell'intervento;
- strutture ed opere d'arte;
- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- modalità della fasi di cantierizzazione;
- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- impianti e sicurezza.

Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;
- la destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessità, a causa di condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.

Articolo 4. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, è predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni, nonché, ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia. Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio d'impatto ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, recante «Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale», adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.

2. La relazione di compatibilità ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.

Articolo 5. Elaborati grafici del progetto preliminare.

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:

a) per opere e lavori puntuali:

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- area di riferimento ai fini urbanistici;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
- sezione geologica e geotecnica;
- carta archeologica;
- planimetria delle interferenze;
- planimetrie catastali;
- planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

- dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 - 1:50.000;
- dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
- dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
- carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;
- profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnico-meccanica dei principali litotipi in

scala non inferiore a 1:10.000/1000;

- planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;
- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
- schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
- planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- sistemazione tipo aree di deposito;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
- da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad 1:200, nonché analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
- da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
- da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
- da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovrà essere prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire la quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui all'art. 6.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 128, comma 7.

Articolo 6. Calcolo estimativo e quadro economico.

1. Il calcolo estimativo è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici applicati ai computi di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo capoverso. In assenza di costi standardizzati, si farà riferimento a parametri desunti da interventi similari

realizzati.

2. Il quadro economico comprenderà, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del concessionario o del contraente generale. Dovrà inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, nonché quelli per il monitoraggio ambientale. I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.

Articolo 7. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
 - a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;
 - b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
 - c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sezione II - Progetto definitivo

Articolo 8. Documenti componenti il progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende:
 - a) relazione generale;
 - a1) relazione di cui all'articolo 166 del codice;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi planoaltimetrici;
 - d) elaborati grafici;
 - e) calcoli delle strutture e degli impianti;
 - f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - g) progetto di monitoraggio ambientale;
 - h) piano particellare di esproprio;
 - i) elenco dei prezzi unitari;
 - l) computo metrico estimativo;
 - m) quadro economico;
 - n) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 - o) cronoprogramma;
 - p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le modalità indicate all'art. 18. Il capitolato prevede, inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo;
 - q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

Articolo 9. Relazione generale del progetto definitivo.

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
 - a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologia, la sismica, le interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
 - c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 - d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare;
 - f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
 - g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
 - h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17;
 - i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale con particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse.
3. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

Articolo 10. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
 - a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
 - b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
 - c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le

fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;

- d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure del presente codice, parte II, titolo III, capo IV, la relazione archeologica deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
- e) relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento;
- f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticità e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
- g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
- h) relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
- i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere;
- l) relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.

Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le seguenti relazioni:

- m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
 3. Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovrà inoltre essere redatto, il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), che dovrà attenersi ai criteri seguenti:
 - a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere;
 - b) il progetto di monitoraggio ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali:
 - analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione;
 - definizione del quadro informativo esistente;
 - identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;

- scelta delle componenti ambientali;
- scelta delle aree da monitorare;
- strutturazione delle informazioni;
- programmazione delle attività.

Articolo 11. Elaborati grafici del progetto definitivo.

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
 - a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 - b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche;
 - c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
 - d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
 - e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
 - f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
 - g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
 - h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 - i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto

preliminare, da:

Elaborati generali - studi e indagini:

- a) corografia di inquadramento 1:25.000;
- b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
- c) planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;
- d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
- h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
- l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
- m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- n) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico, che dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
- o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:1000/100;
- p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;
- q) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi.

Opere d'arte:

- a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
- b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
- c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 - 1:50;
- d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:

- a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie - profili sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale;
- b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.

Impianti:

- a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
- b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di scarico:

- a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di recupero e di scarica, in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
- c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e sezioni.

Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:

- a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;
 - b) planimetrie delle fasi esecutive;
 - c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata;
 - d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione delle aree di cantiere.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 - d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 12. Calcoli delle strutture e degli impianti.

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Articolo 13. Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. Vanno inoltre indicate le zone (per opere puntuali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

Articolo 14. Interferenze.

1. Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori, già fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica

progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.

Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:

- a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
- b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze;
- c) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

Articolo 15. Elenco dei prezzi unitari.

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi.

Le analisi suddette devono essere condotte:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto;
- c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Articolo 16. Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all'art. 15.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.
4. Nel quadro economico confluiscono:
 - a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato;
 - b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;
 - c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
 - d) l'accantonamento in misura non superiore all'otto per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; ⁽⁵⁾
 - e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
 - f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
 - g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonché dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'articolo 176, comma 18, del codice;
 - h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate nei quadri economici degli interventi ai sensi del

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 4, comma 2, lettera mm), della legge n. 106 del 2011.

regolamento di cui all'articolo 5 del codice;

- i) tutti gli oneri fino al collaudo.

Articolo 17. Cronoprogramma.

1. Il progetto definitivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
2. Il cronoprogramma è composto:
 - a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
 - b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 18. Schema di contratto e Capitolato speciale.

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a:
 - a) termini di esecuzione penali e pareri;
 - b) programma di esecuzione delle attività;
 - c) sospensione o riprese dei lavori;
 - d) oneri a carico dell'appaltatore;
 - e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
 - f) liquidazione dei corrispettivi;
 - g) controlli;
 - h) specifiche e modalità di attuazione del monitoraggio ambientale anche per le fasi di post-operam;
 - i) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - l) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale è diviso in due parti, la prima delle quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
 - a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove, nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonché le modalità di approvazione da parte dell'alta vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza

alle scelte progettuali.

4. Il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
5. Il piano dovrà definire:
 - a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
 - b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Il capitolato speciale descrive modalità, contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo.
10. Il capitolato speciale prescrive l'obbligo per il contraente generale di presentare un cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È data facoltà di prevedere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.

Sezione III - Progetto esecutivo

Articolo 19. Documenti componenti il progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui all'articolo 166 del codice. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piani di sicurezza e di coordinamento;
 - g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
 - h) progetto di monitoraggio ambientale;
 - i) computo metrico estimativo.

Articolo 20. Relazione generale del progetto esecutivo.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

Articolo 21. Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
 - a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
 - b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 22. Elaborati grafici del progetto esecutivo.

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
 - a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
 - c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 - f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'articolo 11, comma 6, del

presente allegato;

- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Articolo 23. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
 - 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;
 - 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
 - 3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione;
 - b) la relazione di calcolo contenente:
 - 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
 - 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
 - 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 - 4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
 - c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Articolo 24. Piano di manutenzione dell'opera.

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento comprese le opere connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
 - a) il manuale d'uso;
 - b) il manuale di manutenzione;
 - c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione;
 - d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente, comprese le opere di mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza e di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
 - d) il livello delle prestazioni;
 - e) le anomalie riscontrabili;
 - f) e manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
 - g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi:
 - a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
 - c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene;
 - d) il sottoprogramma relativo all'attività di monitoraggio ambientale post-opera, per l'esecuzione di quanto indicato nel progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.

8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

Articolo 25. Piani di sicurezza e di coordinamento.

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

Articolo 26. Computo metrico-estimativo definitivo.

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'aggiornamento del computo metrico-estimativo del progetto definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a corpo soggette a variazioni a termini di contratto.

Sezione IV - Validazione dei progetti

Articolo 27. Finalità della verifica.

1. La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;
 - d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.

Articolo 28. Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione.

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice. ⁽⁶⁾
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:
 - a) per lavori di importo **pari o** superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B; ⁽⁷⁾
 - b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - l'unità tecnica di cui alla lettera a);
 - gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 - gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000.
4. Ferme restando le competenze del Ministero per lo sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. ⁽⁸⁾
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accREDITAMENTO dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).

Articolo 29. Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione.

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dal codice, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:
 - a) per verifiche di progetti di lavori di importo **pari o** superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A; ⁽⁹⁾
 - b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - ai soggetti di cui alla lettera a);
 - ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di

⁶ Comma così modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 6 del 2007

⁷ Lettera così modificata dall'articolo 4, comma 2, lettera mm), della legge n. 106 del 2011.

⁸ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera iii), del decreto legislativo n. 113 del 2007, poi dall'articolo 2, comma 1, lettera aaa), del decreto legislativo n. 152 del 2008.

⁹ Lettera così modificata dall'articolo 4, comma 2, lettera mm), della legge n. 106 del 2011.

conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31.

Articolo 30. Disposizioni generali.

1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti.
2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente.
3. Il responsabile del procedimento individua, negli atti di gara, le modalità ed i criteri, anche a campione, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica.
4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione.
5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 37.

Articolo 31. Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica.

1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
 - b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi:
 - organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
 - opere per la mobilità su gomma e ferro;

- opere relative al ciclo integrato dell'acqua;
 - opere fluviali e marittime;
 - opere impiantistiche;
 - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare.
 3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sarà affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO
 4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN\IEC 17020 come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti, di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accREDITamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. ⁽¹⁰⁾
 5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tale fine, è comunicato agli organismi di accREDITamento.

Articolo 32. Procedure di gara.

1. L'affidamento della attività di validazione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) prezzo;
 - b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;
 - c) caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 106 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.
3. Dell'avvenuto affidamento è data pubblicità.

Articolo 33. Principi generali delle verifiche ai fini della validazione.

1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI CEI EN ISO
 - progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
 - progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
2. Gli aspetti del controllo sono:

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera III), del decreto legislativo n. 113 del 2007

- a) completezza della documentazione progettuale;
- b) contenuto degli elaborati;
- c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- d) controllo incrociato tra gli elaborati;
- e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

a) Completezza della documentazione progettuale

- Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti;

b) Controllo del contenuto degli elaborati.

- Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali);

c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.

- Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;
- congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;

d) Controllo incrociato fra elaborati.

- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte;
- verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;

e) Affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

- Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;
- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;
- attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;
- verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisorie e definitive;
- verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;
- rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o

internazionali;

- rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;
 - rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.
3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica.

Articolo 34. Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità dell'opera.
2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.

Articolo 35. Le modalità di validazione.

1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Articolo 36. Le responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui all'articolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne

pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi 5 anni dalle attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alle responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui al comma 4 dalle conseguenti responsabilità.
4. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Articolo 37. Le garanzie.

1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata: ⁽¹¹⁾
 - a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
 - b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
 - c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro; ⁽¹²⁾
 - d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

Sezione V - Norme in Materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Articolo 38. Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere sottoposte all'applicazione della parte II, capo III, titolo IV del codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell'ambito di applicazione del citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori.

¹¹ Alinea così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera bbb), numero 1), del decreto legislativo n. 152 del 2008.

¹² Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera bbb), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2008.

2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la richiesta del Soprintendente di sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 95, comma 3, del codice, è ridotto a trenta giorni. La richiesta di approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del suddetto articolo è ammessa una sola volta.
3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione. ⁽¹³⁾
4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con le procedure di cui al presente codice, parte II, titolo III, capo IV, e la localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme di cui alla presente sezione si applicano anche al progetto definitivo.

¹³ *Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo n. 113 del 2007*
73/76

ALLEGATO XXII

Quadro A: Contratto

Soggetto aggiudicatore _____ Codice _____
Responsabile del procedimento _____ Indirizzo _____
Oggetto dell'affidamento e luogo di esecuzione _____

Importo complessivo dell'affidamento:

- euro _____ (in cifre e lettere) _____

Tipologia dell'affidamento:

- appalto;
- affidamento a contraente generale;
- concessione ai sensi di _____

Quadro B: Soggetto aggiudicatario

A	Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), legge n. 109/1994)	
B	Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), legge n. 109/1994)	
C	Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>) legge n. 109/1994)	
D	Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), legge n. 109/1994)	
F	Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), legge n. 109/1994)	
E	Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera <i>e</i>), legge n. 109/1994)	
F	GEIE (articolo 10, comma 1, lettera <i>d-bis</i>), legge n. 109/1994)	

Composizione soggetto aggiudicatario

Impresa	Sede	Mandataria	Mandante	Percentuale di partecipazione

Importo del contratto (al netto del ribasso): euro _____

Quadro C: esecuzione dei lavori

Data di inizio dei lavori _____

Eventuale data di ultimazione _____

Importo contabilizzato alla data _____

euro _____

Importo revisione prezzi _____

euro _____

Risultanze del contenzioso _____

euro _____

Importo totale _____

euro _____

Responsabile di progetto o responsabile di cantiere ⁽¹⁴⁾ _____

¹⁴ Rigo così sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera nn), della legge n. 106 del 2011.

Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie

Impresa	Percentuale di lavori di competenza

Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo ⁽¹⁵⁾

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori

Data _____

Il responsabile del procedimento o per i lavori sui beni culturali

l'autorità preposta alla tutela del bene

¹⁵ Tabella così introdotta dall'articolo 4, comma 2, lettera nn), della legge n. 106 del 2011.